



Commento relativo all'

ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA)

Situazione iniziale

In relazione all'adeguamento delle ordinanze alla nuova legge sulle derrate alimentari, la presente ordinanza sostituisce la lista 1 dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti in vigore (OSoE, RS 817.021.23) e riprende in gran parte il regolamento (CE) n. 396/2005¹.

Il regolamento (CE) n. 396/2005 fissa in UE livelli massimi armonizzati per i residui di antiparassitari nonché le procedure per la loro fissazione e prende in considerazione anche i livelli massimi determinati a livello internazionale dall'organo competente del Codex Alimentarius.

Il regolamento (CE) n. 396/2005 è oggetto dell'Accordo bilaterale agricolo con l'UE poiché vi viene disciplinato il riconoscimento reciproco delle prescrizioni in merito ai residui di antiparassitari per i prodotti vitivinicoli.

Nei prossimi anni il regolamento (CE) n. 396/2005 sarà sottoposto a revisione totale. Alcune modifiche necessarie sono già attuate con la presente revisione. Per esempio, diversamente dalla legislazione oggi vigente nell'UE, i biocidi sono espressamente disciplinati.

Data la diversa struttura del diritto UE rispetto a quello svizzero e siccome esso comprende norme procedurali che non possono essere riprese in quello svizzero, nei seguenti ambiti le disposizioni qui proposte si discostano dal regolamento (CE) n. 396/2005.

1. Contrariamente all'UE la legislazione svizzera sulle derrate alimentari non disciplina gli alimenti per animali, quindi le disposizioni relative a essi, inclusa la valutazione dei rischi per la salute degli animali, non sono state inserite nella presente ordinanza.
2. I compiti della Commissione europea e dell'EFSA fissati nel diritto UE sono stati ripresi solo nella misura in cui rientrano nell'ambito di competenza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Si è inoltre rinunciato al recepimento di disposizioni volte a un'armonizzazione fra Paesi UE.

¹ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1016; GU L 172 del 29.6.2016, pag. 22.

3. Le disposizioni inerenti alle misure esecutive e alle analisi (metodi di analisi, campionatura, rapporti annuali, rapporti all'EFSA) del regolamento (CE) n. 396/2005 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012² sono riprese nelle nuove ordinanze sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari e sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso.
4. Non vengono recepite le disposizioni di attuazione ed esecuzione del diritto UE e quelle sulle sanzioni. In Svizzera trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge sulle derrate alimentari e dal Codice penale svizzero.

Considerata la regolamentazione e la struttura del diritto UE si effettuano le seguenti modifiche.

1. Viene ripreso il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 396/2005, che oltre ai residui di prodotti fitosanitari comprende anche i residui di biocidi e i residui di determinati contaminanti.
2. I livelli massimi per i residui di antiparassitari sono disciplinati in un'ordinanza apposita e non più insieme ai residui di altre sostanze estranee e contaminanti.
3. I livelli massimi per i residui di antiparassitari in o su alimenti per lattanti e di proseguimento nonché alimenti a base di cereali sono ora inseriti nell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali.
4. I residui di antiparassitari nell'acqua potabile presenti nella lista 4 OSoE sono disciplinati dalla relativa ordinanza specifica (ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico).
5. Come in tutte le altre ordinanze del diritto sulle derrate alimentari, data la soppressione del sistema basato su valori di tolleranza e valori limite, vengono fissati solo livelli massimi per i residui. È pertanto responsabilità delle istanze esecutive e dei titolari delle merci determinare in quali casi vi sono rischi per la salute se un livello massimo dovesse essere superato.
6. Qualora nell'allegato 2 non siano fissati livelli massimi e le sostanze attive non figurino nell'allegato 3, a tutte le combinazioni di antiparassitari e derrate alimentari si applica il livello massimo di 0,01 mg/kg. Questo principio è però introdotto solo per i prodotti elencati dall'UE. Per gli altri prodotti, come ad esempio il pesce o l'olio di semi di zucca, non viene introdotto tale livello massimo perché non è applicato nemmeno nell'UE.
7. Per ragioni di semplificazione, nella presente ordinanza gli allegati II, IIIa, IIIb e V del regolamento (CE) n. 396/2005 vengono spostati in un unico allegato con livelli massimi per i residui, non essendoci dal punto di vista giuridico nessuna differenza per l'interpretazione dei valori ivi fissati.
8. È mantenuto il principio dell'articolo 1 OSoE secondo cui i residui possono essere presenti nelle o sulle derrate alimentari solo in quantità innocue per la salute e tecnicamente indispensabili. In tal modo, così come nel diritto UE, anche i livelli massimi per i residui fissati nella presente ordinanza tengono conto sia della buona pratica fitosanitaria e/o della buona prassi di fabbricazione sia della protezione della salute.

L'introduzione di una nuova ordinanza concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari richiede l'adeguamento di tutti gli atti normativi svizzeri contenenti rimandi alla lista 1 dell'allegato dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti.

I. Commento alle singole disposizioni

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale, GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2013, GU L 139 del 25.5.2013, pag. 4.

Art. 1: Oggetto e campo d'applicazione

Capoverso 1: l'oggetto della presente ordinanza corrisponde a quello dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2005.

Il *capoverso 2* fissa il campo d'applicazione dell'ordinanza. Poiché i livelli massimi per i residui sono fissati in riferimento a prodotti (principalmente crudi), nel testo si utilizza il termine «prodotto» e non «derrata alimentare» (articolo 2 del regolamento (CE) n. 396/2005).

Il *capoverso 3* elenca le eccezioni al campo d'applicazione, ovvero i prodotti non utilizzati per la produzione di derrate alimentari e quelli utilizzati esclusivamente per la semina o la piantagione oppure per attività di ricerca e sviluppo. Nella fattispecie, alla lettera a sembra emergere una divergenza rispetto al diritto UE, poiché in questa disposizione l'UE disciplina anche gli alimenti per animali. Concretamente però, in Svizzera questi livelli massimi per i residui si applicano anche agli alimenti per animali poiché l'ordinanza del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale (RS 916.307.1) conterrà un rimando alla presente ordinanza.

Nel regolamento (CE) n. 396/2005 l'UE esclude dal campo d'applicazione i prodotti destinati all'esportazione. L'articolo 3 della nuova legge sulle derrate alimentari stabilisce in proposito che i prodotti destinati all'esportazione possono derogare alle disposizioni svizzere se la legislazione o le autorità del Paese di destinazione impongono altre esigenze o ammettono altre regole. Ripetere tale regolamentazione nella presente ordinanza risulterebbe perciò superfluo.

Art. 2: Definizioni

Capoverso 1: le definizioni, eccetto alcune modifiche, corrispondono a quelle del regolamento (CE) n. 396/2005. Sono state riprese solo le definizioni dei termini effettivamente utilizzati nella presente ordinanza.

La buona pratica agricola è già definita col termine «buona pratica fitosanitaria» nell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161), una definizione conforme anche al senso e allo scopo di questa ordinanza. Per questo il testo è stato adeguato alla definizione di «buona pratica fitosanitaria». Sono stati in particolare apportati i seguenti adeguamenti specifici che derogano dall'UE.

- *Capoverso 1 lettera a:* la definizione di antiparassitari corrisponde in linea di principio a quella del regolamento (CE) n. 396/2005. La definizione qui scelta stabilisce che rientrano nell'ordinanza tutte le sostanze utilizzate attualmente o precedentemente come prodotti fitosanitari (quali ad esempio DDT o nicotina).
Rientrano nella presente ordinanza anche tutte le sostanze attive impiegate come biocida. In tal senso essa disciplina tutti i residui non disciplinati in ordinanze specifiche come ad esempio quella concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale.
- *Capoverso 1 lettere b–d:* viene ripresa la definizione di livello massimo per i residui utilizzata nell'UE. L'indicazione delle basi per la fissazione dei livelli massimi per i residui si trova all'articolo 3 capoverso 2 lettere a–n.
Sono ora definite tolleranze all'importazione che, diversamente dall'UE, valgono anche per i biocidi.
- *Capoverso 1 lettera e:* la definizione del limite di determinazione corrisponde a quella del regolamento (CE) n. 396/2005. Il termine «convalidati» è precisato in relazione alla buona pratica di laboratorio, altrimenti non sarebbe chiaro in base a quali elementi dovrebbe avvenire la convalida.

Capoverso 2: qui sono riprese le definizioni dei termini tratte da altre ordinanze. Quelli definiti nella legge sulle derrate alimentari sono utilizzati allo stesso modo anche nella presente ordinanza. Sono poi riprese le definizioni dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, della legge sui prodotti chimici e dell'ordinanza sui prodotti chimici. Inoltre, diversamente dall'UE, è inserita anche l'ordinanza sui biocidi, dato che i residui di antiparassitari possono derivare anche dall'utilizzo di biocidi.

Art. 3: Determinazione e fissazione dei livelli massimi per i residui

In questa disposizione sono riuniti l'articolo 3 capoverso 1 OSoE e le disposizioni determinanti degli articoli 14 e 16 del regolamento (CE) n. 396/2005. Avvalendosi eventualmente di altri organi federali l'USAV potrà fissare nuovi livelli massimi per i residui. Qualora l'occasione per fissare un livello massimo sia data dalla richiesta di autorizzazione di un prodotto fitosanitario o di un biocida si dovranno coinvolgere gli uffici interessati. Analogamente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 396/2005, questo articolo contiene anche disposizioni speciali per la valutazione dei residui e la fissazione dei livelli massimi. Quest'ultimo compito è di competenza dell'USAV, che (così come all'art. 3 cpv. 1 OSoE vigente) è tuttavia tenuto ad avvalersi degli organi federali interessati (in particolare l'UFAG per l'omologazione di prodotti fitosanitari e l'UFSP per l'omologazione di biocidi).

Capoverso 2: stabilisce gli elementi da considerare per fissare un livello massimo per i residui. Il capoverso si basa sull'articolo 14 paragrafo 2 e sull'articolo 16 del regolamento (CE) n. 396/2005.

Capoverso 2 lettera c, d e f: introduce il principio di evitabilità tecnica (finora art. 1 OSoE e considerando 5 del regolamento (CE) n. 396/2005) e precisa i requisiti della buona pratica agricola fissati all'articolo 14 paragrafo 2 lettera e del regolamento (CE) n. 396/2005. Presuppone infine anche un corretto impiego dei biocidi.

Capoverso 2 lettera e: combina l'articolo 14 paragrafo 2 lettere a e c del regolamento (CE) n. 396/2005 e l'articolo 3 capoverso 2 lettera a OSoE.

Capoverso 2 lettera g: combina l'articolo 14 paragrafo 2 lettera c del regolamento (CE) n. 396/2005 e l'articolo 3 capoverso 2 lettera c OSoE. Va inoltre considerata la possibilità che i prodotti (per es. spezie, miele e infusioni di erbe) costituiscano una parte marginale dell'alimentazione.

Capoverso 2 lettera h: corrisponde alla prima parte dell'articolo 14 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CE) n. 396/2005.

Capoverso 2 lettera i: corrisponde alla seconda parte dell'articolo 14 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CE) n. 396/2005. Nell'UE vi è l'ulteriore restrizione secondo cui tale valutazione può essere effettuata solo se sono disponibili metodi per valutare gli effetti cumulativi e sinergici. Poiché nella fatti-specie si deve tener conto solo degli effetti cumulativi e sinergici *conosciuti* delle sostanze attive, si può rinunciare al recepimento della formulazione UE. La disposizione corrisponde anche all'attuale articolo 3 capoverso 2 lettera d OSoE.

Capoverso 2 lettera j e k: oltre ai livelli massimi vigenti per i residui fissati dal Codex Alimentarius (CXL), come nel regolamento (CE) n. 396/2005 è citato il livello massimo in vigore secondo il diritto UE. Va qui tenuto presente che si effettua una valutazione sanitaria ma non una valutazione degli scopi d'uso che hanno spinto a fissare un livello massimo nell'UE.

Capoverso 2 lettera l: riprende la seconda parte dell'articolo 14 paragrafo 2 lettera e del regolamento (CE) n. 396/2005.

Capoverso 2 lettera m: contiene disposizioni dell'articolo 16 paragrafo 2 del regolamento (CE) 396/2005.

Capoverso 2 lettera n: corrisponde all'articolo 14 paragrafo 2 lettera f del regolamento (CE) n. 396/2005.

All'articolo 16 paragrafo 1 lettera e del regolamento (CE) n. 396/2005 l'UE prevede inoltre la possibilità di fissare livelli massimi per i residui per le sostanze attive che non sono state inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE o che saranno soppresse dallo stesso, nel caso in cui dati i loro usi essenziali sono autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. Poiché secondo l'OPF (così come nel nuovo regolamento (CE) n. 1107/2009) tale situazione non può realizzarsi, la disposizione non viene ripresa. In base all'articolo 17 OPF, affinché un prodotto possa essere omologato per un determinato impiego, la sostanza attiva deve essere inserita nell'allegato I. L'OPF si basa sul regolamento (CE) n. 1107/2009, che ha sostituito la direttiva 91/414/CEE³. L'articolo 16 paragrafo 1 lettera e del regolamento (CE) n. 396/2005 si basa su una disposizione non più prevista nemmeno nell'UE nel nuovo regolamento (CE) n. 1107/2009.

Capoverso 3: in riferimento ai livelli massimi per i residui di antiparassitari si rimanda all'allegato 2. Il regolamento (CE) n. 396/2005 contiene quattro allegati (2, 3a, 3b e 5) con livelli massimi per i residui, la cui unica differenza emerge dal momento dell'armonizzazione nell'UE. Non vi sono tuttavia regolamentazioni diverse in merito all'esecuzione ed è quindi possibile rinunciare alla creazione di più allegati e optare per un unico contenente livelli massimi per i residui.

³ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2004/99/CE della Commissione, GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6.

Art. 4: Sostanze attive per le quali non sono necessari livelli massimi per i residui

L'articolo in oggetto introduce l'elenco delle sostanze attive per le quali non sono necessari livelli massimi per i residui (come l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 396/2005).

Art. 5: Livelli massimi per i residui per prodotti trasformati o mescolati

Questo articolo corrisponde all'articolo 20 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 396/2005. Le aziende alimentari devono informare le autorità di esecuzione in merito ai fattori di concentrazione o diluizione relativi ai processi di essiccazione, diluizione, trasformazione o mescolanza e alle derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate o composte in questione e motivarli. Se le autorità di esecuzione non ricevono questi fattori o se li ritengono insufficienti, hanno la facoltà di fissare esse stesse il fattore in base alle informazioni disponibili e tenendo conto della protezione della salute.

Art. 6: Nuova valutazione di livelli massimi esistenti per i residui

L'articolo introduce l'obbligo di verificare i livelli massimi per i residui esistenti se cambiano le condizioni quadro. Ciò può ad esempio accadere quando l'UE fissa nuovi livelli massimi per i residui, ma anche quando l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario è revocata oppure quando sono resi noti nuovi dati su residui di antiparassitari di origine diversa dall'impiego come prodotti fitosanitari.

Il principio di questo articolo si basa sull'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005.

L'articolo 16 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 396/2005 esige che i livelli massimi per i residui di antiparassitari di origine diversa dall'impiego come prodotti fitosanitari siano sottoposti a nuova valutazione almeno ogni dieci anni. Si tratta per esempio di livelli massimi per i residui causati dalla contaminazione ambientale. In questo modo l'UE si impegna ad analizzare ogni dieci anni nuovi dati sulla presenza di tali residui, così da poter valutare nuovamente i livelli massimi. Siccome in Svizzera tali dati saranno generati nell'ambito dei programmi di controllo, non è necessario indicare una prescrizione temporale dato che la disposizione sarà sempre attuata quando vi sono nuove conoscenze, e non solo ogni dieci anni.

Art. 7: Livelli massimi per i residui per prodotti fitosanitari o biocidi non utilizzati in Svizzera

Questo articolo, che si ispira all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/2005, cita i documenti da presentare all'USAV nel caso in cui si richieda di fissare specifici livelli massimi per i residui legati a impieghi non previsti in Svizzera di prodotti fitosanitari o di biocidi. La richiesta può avvenire da una persona fisica o da una persona giuridica.

Nel caso in oggetto non si tratta di una domanda di autorizzazione ma di una richiesta di svolgere un'attività legislativa all'USAV, il quale in virtù dell'articolo 10 ha la competenza di modificare gli allegati OAOVA. Diversamente da quanto accade in caso di autorizzazione, non sussiste alcun diritto a ottenere che l'USAV dia seguito alla richiesta. Una richiesta di questo genere può essere presentata non solo per residui di prodotti fitosanitari non autorizzati in Svizzera, ma anche ad esempio per un prodotto fitosanitario autorizzato in Svizzera ma che all'estero è utilizzato in una coltura per la quale nel nostro Paese non vi è un'autorizzazione (ad esempio l'ananas).

Capoverso 2 lettera a: la panoramica sulla richiesta corrisponde alla sintesi del fascicolo di domanda secondo il regolamento (CE) n. 396/2005.

Capoverso 2 lettera a numero 4: diversamente dall'UE, oltre alle condizioni di applicazione nell'ambito della buona pratica fitosanitaria sono qui citate anche le condizioni di applicazione come biocida.

Capoverso 2 lettera b: poiché in tedesco il testo UE consente varie interpretazioni dei termini «relevant» e «vollständig», qui si è scelta una formulazione simile a quella dell'articolo 7 capoverso 5 OPF.

Capoverso 2 lettera c: al paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 396/2005 vi è ancora un riferimento alla direttiva 91/414/CEE. Poiché le disposizioni del nuovo regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari sono state incluse nell'OPF, si rimanda qui a quest'ultima. Si rimanda inoltre ai dati richiesti nell'ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc; RS 813.12).

Art. 8: Superamento di livelli massimi per i residui

Questo articolo si basa sull'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005.

I prodotti non possono essere immessi sul mercato come derrate alimentari se contengono residui di antiparassitari superiori ai livelli massimi. Ciò coincide con il diritto UE. Qualora l'immissione sul mercato avvenga comunque, la derrata alimentare è contestata dall'organo di esecuzione e viene disposto un provvedimento che tenga conto del principio di proporzionalità.

Capoverso 1: stabilisce per tutti i prodotti che rientrano nell'allegato 1 l'applicazione dei livelli massimi per i residui fissati nell'allegato 2 oppure di un livello massimo pari a 0,01 mg/kg, a meno che le sostanze attive non siano elencate fra quelle a cui non si applicano livelli massimi per i residui (allegato 3). Tale livello massimo si applica solo ai prodotti che hanno un codice UE. Quelli sprovvisti sono pesci e singoli prodotti trasformati non armonizzati a livello UE. Data la difficoltà nel valutare le ripercussioni dell'introduzione di un valore standard pari a 0,01 mg/kg per questi prodotti, essi vengono in un primo momento esclusi da tale disposizione. L'introduzione del livello massimo pari a 0,01 mg/kg si applica a tutte le sostanze attive non disciplinate diversamente.

Capoverso 2: l'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 396/2005 stabilisce che sulla base del diritto in materia di derrate alimentari non è possibile vietare od ostacolare l'immissione in commercio di prodotti se rispettano i livelli massimi per i residui. Tale disposizione UE è rivolta agli Stati membri ma dal punto di vista del contenuto è valida anche in Svizzera.

Capoverso 3: si tratta di un adeguamento all'articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 396/2005.

Art. 9: Divieto di trasformazione e di mescolanza

Questo articolo corrisponde all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 396/2005 e introduce il divieto di trasformazione e di mescolanza di prodotti che superano i livelli massimi per i residui e dei quali secondo l'articolo 8 la consegna al consumatore in quanto tali non sarebbe ammessa per ragioni di protezione della salute e di buona prassi procedurale, determinando un cambiamento rispetto al diritto vigente. I consumatori potranno in futuro attendersi l'impiego di ingredienti conformi al diritto in materia di derrate alimentari per la fabbricazione di derrate alimentari. In questo modo si dovrebbero interrompere le pratiche che violano la buona prassi di fabbricazione.

Art. 10: Adeguamento degli allegati

L'articolo corrisponde all'articolo 5 capoverso 1 OSoE, e autorizza inoltre espressamente l'USAV a fissare disposizioni transitorie in caso di adeguamento degli allegati.

Art. 11: Istruzioni impartite alle autorità cantonali di esecuzione

L'articolo riprende l'articolo 5 capoverso 2 OSoE secondo cui se sono necessari provvedimenti immediati per tutelare la salute è possibile emanare, fino a quando le liste negli allegati saranno modificate, direttive (provvisorie) per fissare nuovi valori. Per aumentare i livelli massimi o fissarne di nuovi si continuerà a ricorrere a una revisione ordinaria dell'ordinanza.

Art. 12: Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti è abrogata con l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 13: Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie sono disciplinate dall'articolo 95 ODerr. Per poter effettuare le necessarie modifiche nell'ambito delle autorizzazioni, in deroga a ciò le sostanze attive autorizzate dall'Ufficio federale dell'agricoltura ai sensi dell'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e per le quali sono stati fissati livelli massimi per i residui possono essere rilevate fino al 30 aprile 2019 in o su derrate alimentari nei livelli massimi fissati dal diritto vigente.

Art. 14: Entrata in vigore

L'ordinanza rivista entrerà in vigore contestualmente alla nuova legge sulle derrate alimentari.

Allegati

Allegato 1

All'allegato 1 vi è un rimando statico all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. Tale allegato è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 752/2014⁴, preso qui in considerazione. La tabella elenca ulteriori prodotti di animali acquatici e prodotti trasformati non ancora definiti dall'UE. L'acqua potabile, finora non presente nell'elenco, continua a non essere disciplinata dalla presente ordinanza.

Allegato 2

Si basa sugli allegati II, IIIa, IIIb e V del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinazione con la lista 1 dell'allegato OSoE.

Le voci della tabella corrispondono alle modifiche della lista 1 OSoE del 1° ottobre 2015 con in più altre modifiche e l'introduzione di livelli massimi per i residui riguardanti le seguenti sostanze attive:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Abamectina | Halauxifen-methyl |
| Acetamiprid | Metobromuron |
| Benzalconio cloruro | Piperonilbutossido |
| Benzovindiflupyr | Procloraz |

⁴ Regolamento (UE) n. 752/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014 che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 208 del 15.07.2014, pag. 1

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Benziladenina, 6- | Propamocarb |
| Captano | Propoxur |
| Clorpirifos | Spinosad |
| Cyazofamid | Spirotetramat |
| Cloruro di didecildimetilammonio | Tebuconazolo |
| Ditianon | Tiacloprid |
| Emamectina benzoato | Tiencarbazone-metile |
| Fluopyram | Trifloxystrobin |

Come già accade, i livelli massimi per i residui dell'UE saranno ripresi solo se sono accessibili informazioni sufficienti per effettuare una valutazione dei rischi in Svizzera e per garantire che, tenendone conto, siano esclusi rischi per la salute.

Nella colonna «osservazioni» continueranno a essere elencati i regolamenti modificativi da considerare per le singole sostanze attive o per la combinazione di sostanza attiva e derrata alimentare. Vi si precisa inoltre se una sostanza attiva è liposolubile e se il valore indicato è un limite di determinazione.

Per il presente progetto di ordinanza è stato possibile abbreviare il commento che introduce l'allegato con la lista 1 OSoE, poiché:

- i relativi requisiti sono già descritti negli articoli;
- i prodotti secondo l'allegato I non contengono né acqua potabile né alimenti per lattanti e di proseguimento ed è pertanto chiaro che tali livelli massimi per i residui non valgono per loro;
- con l'allegato I il gruppo delle «derrate non precisate» diventa obsoleto; ai biocidi si applicano gli stessi livelli massimi per i residui dei prodotti fitosanitari.

Allegato 3

Si basa sull'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 ed elenca gli antiparassitari a cui non si applicano livelli massimi per i residui. Nell'ambito dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari o dell'ordinanza sui biocidi vengono omologate sostanze attive per le quali non sono necessari livelli massimi per i residui. Si tratta in particolare di microrganismi e di estratti vegetali, che con questo nuovo allegato vengono espressamente elencati anche in Svizzera, in modo che per le autorità di esecuzione risulti chiaramente che a tali sostanze non si applicano livelli massimi per i residui.

Va osservato che l'ammissione di una sostanza attiva in questo elenco è vincolata al rispetto delle condizioni di applicazione stabilite dall'OPF o dall'OBioc. Ogni volta che un'autorizzazione viene estesa, prima di poter confermare l'inserimento nell'allegato va effettuata una nuova valutazione dei rischi. Per i biocidi i rischi sono valutati nuovamente se richiesto dalle disposizioni speciali sulla sostanza attiva di cui all'allegato 2 OBioc per la valutazione di una domanda di rilascio delle autorizzazioni.

Allegato 4

Sono elencate le combinazioni di sostanza attiva e prodotto per le quali i livelli massimi per i residui di cui all'allegato 2 si applicano solo alla consegna al consumatore, in caso di trattamento con un fumigante dopo la raccolta. Si tratta di tutte le sostanze attive omologate in Svizzera o nell'UE per l'utilizzo come fumiganti.

HAN 01/05/2017